

**ESENTE****LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Presidente -

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLO COSENTINO

- Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Consigliere -

Dott. ANTONIO SCARPA

- Consigliere -

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 10/04/2018 - CC

R.G.N. 29074/2017

Rep.
Gron 21242

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 29074/2017 R.G.,
sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 22/11/2017 nel
procedimento vertente tra **DSS**

contro ROMA CAPITALE e AGENZIA DELLE ENTRATE, ed
iscritto al n. 8140/2017 di quell'Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE, che chiede che
la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, ritenga fondata l'istanza
di regolamento di competenza d'ufficio, e dichiarì competente il
Giudice di Pace di Roma, con le conseguenze di legge.

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza 22.11.2017 il tribunale di Roma ha richiesto di ufficio ex art. 45 cpc il regolamento di competenza in ordine alla causa introdotta da **DSS** nei confronti di Equitalia Servizi Riscossione e Roma Capitale avente ad oggetto preavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento di cartelle esattoriali per violazioni del cds, prospettando il conflitto negativo, perchè il GP aveva declinato la competenza "ratione materiae" assimilando la causa alla opposizione esecutiva.

Il PG Celeste ha chiesto l'accoglimento dell'istanza e la declaratoria di competenza del GP richiamando S.U. n. 15354 del 22.7.2015 sulla natura giuridica del fermo o del preavviso di fermo amministrativo ma ritenendo che la fattispecie esaminata in quella sede sia diversa da quella qui esaminata nella quale il tribunale ha ritenuto sussistente la competenza esclusiva del GP a norma degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/2011, pur riconducendo l'opposizione nell'alveo dell'art. 615 cpc. e

Il collegio condivide la proposta.

Non si ignora che avverso la cartella esattoriale sono ammissibili l'opposizione ex art. 22 della legge 689/1981 in funzione recuperatoria della pregressa tutela, quella all'esecuzione ex art. 615 cpc od agli atti esecutivi ex art. 617 cpc che presuppongono l'instaurazione di un giudizio di opposizione nelle forme e con le modalità del codice di rito (Cass. 20 aprile 2006 n. 9180, Cass. 18

luglio 2005 n. 15149 etc;) ma nel caso concreto della opposizione a preavviso di fermo amministrativo le S.U., col provvedimento richiamato, ne hanno ripudiato la natura esecutiva ritenendo esperibile l'azione di accertamento negativo della pretesa, per cui sono applicabili i criteri di competenza per materia individuati dall'art. 22 bis della legge 689/1981 (Cass. 18.2.2008 n. 4022) e oggi dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/2011 (Cass. ord. n. 21914/2014, Cass. n. 6463/2011, Cass. n. 24753/2011).

Va rilevato che il giudizio riguardava l'annullamento del preavviso di fermo e delle cartelle ed il giudice di Pace aveva escluso la sua competenza in favore del Tribunale ex art 9 cpc attesa la natura esecutiva del provvedimento di fermo mentre, anche recentemente, questa Corte ha confermato la natura di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria del giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni del cds (Cass. 18.11.2016 n. 23564).

Donde la declaratoria di competenza del Giudice di Pace.

P.Q.R.

La corte dichiara la competenza del giudice di Pace di Roma cui la causa va rimessa previa riassunzione nei termini di legge.

Roma 10 aprile 2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **28 AGO. 2018**

Il Funzionario Giudiziario

PAOLO TALARICO

